



MISURE DI CONTENIMENTO COVID 19

Fonti Normative

[DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022 N. 1](#)

[DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N.229](#)

[DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021 N.221](#)

[Circolare Ministero della Salute - Nuove Misure di quarantena e isolamento](#)

[Circolare Ministero dell'istruzione - Trasporto pubblico](#)

[Circolare Ministero della Salute - Trasporti Isole e Minori](#)

[Ordinanze Regionali n. 1 del 7 gennaio 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2022](#)



OBBLIGO VACCINALE

SINO AL 15 GIUGNO OBBLIGO VACCINALE: si applica ai residenti in Italia che hanno compiuto **50 anni di età**

DAL 15 FEBBRAIO: Obbligo vaccinale o guarigione da Covid per i lavoratori pubblici e privati **over 50 anni**

Obbligo già vigente per personale sanitario, scolastico (anche universitario), forze dell'ordine e polizia locale

ESENZIONE: per motivi di salute accertate dal medico di medicina generale o medico vaccinale

SANZIONE: a partire dal 1 febbraio € 100 per chi non si vaccina




GREEN PASS RAFFORZATO

Il **Green pass rafforzato** si ottiene solo con la vaccinazione o guarigione dal Covid entro 6 mesi.

Ai possessori di Green pass rafforzato è consentito l'accesso, già a partire dalla zona bianca, alle attività oggetto di limitazioni:

- **bar e ristoranti al chiuso e all'aperto**, anche per il consumo al banco;
- **alberghi e strutture ricettive** compresi i servizi di ristorazione all'interno;
- **feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;**
- **sagre e fiere - centri congressi - cerimonie pubbliche**
- **impianti di risalita sciistici;**
- **cinema, teatri, musei e mostre;**
- **spettacoli, eventi e competizioni sportive stadi** e palazzetti sportivi;
- al chiuso e all'aperto per **piscine, palestre, sport di squadra e di contatto** e utilizzo **spogliatoi;**
- al chiuso e all'aperto per i **centri benessere - centri termali;**
- **parchi tematici** e di **divertimento** - **sale gioco, sale scommesse, casinò;**
- al chiuso e all'aperto per **centri culturali, centri sociali e ricreativi.**



GREEN PASS BASE


Il Green pass base si ottiene per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

A chi non ha compiuto 50 anni di età, per lavorare sarà sufficiente il tampone molecolare o antigenico negativo

Ai possessori di Green pass base è consentito l'accesso:


- Dal **20 gennaio al 31 marzo**: SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchiere, barbiere, estetista)
- Dal **1 febbraio al 31 marzo**: PUBBLICI UFFICI, SERVIZI POSTALI, BANCARI, FINANZIARI, ATTIVITA' COMMERCIALI*

(*con successivo DPCM saranno individuate le attività essenziali e primarie in cui si avrà libero accesso senza Green pass base)



TRASPORTI E MEZZI PUBBLICI

- **Richiesto Green Pass Rafforzato** per l'accesso e utilizzo di mezzi di trasporto pubblico - compreso il trasporto pubblico locale e regionale, aerei, navi, treni, ed autobus (esclusi i taxi e auto private)
- **Trasporto scolastico:** per tutti gli studenti **fino al 10 febbraio** permane esclusivamente obbligo di indossare mascherine FFP2
- **Trasporto pubblico locale:** obbligo del **Green pass** agli studenti che hanno compiuto 12 anni
-



UTILIZZO MASCHERINE E DIVIETI

Proroga dello stato di emergenza al 31 marzo

- **Mascherine Chirurgiche obbligatorie** sia all'aperto che al chiuso anche in zona bianca fino al **31 gennaio**.
- **Mascherine FFP2 obbligatorie** su mezzi pubblici, aerei, treni, teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento, eventi e competizioni sportive fino al **31 marzo**.

Fino al 31 gennaio divieto di eventi, feste e concerti che implicano assembramenti all'aperto – chiusura totale sale da ballo, discoteche e assimilabili.

Solo in **zona rossa** lockdown per tutti.



QUARANTENA PRECAUZIONALE

Chi ha avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid:

a) **Obbligo di isolamento di 10 giorni** per i non vaccinati e **5 giorni** per chi ha completato il primo ciclo vaccinale da oltre 4 mesi: al termine, obbligo di tampone negativo;

b) **Non è soggetto a quarantena:**

- chi ha fatto la **terza dose**;
- chi ha **completato il ciclo di vaccinazione e i guariti dal Covid da meno di 4 mesi** (120 giorni);
- **fino al decimo giorno successivo all'esposizione al caso, sarà obbligatorio indossare la FFP2**, il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5.
- **Dopo 5 giorni**, se in presenza di sintomi, obbligo di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare.

SCUOLE: vanno in DAD (**10 giorni**) le classi in cui vengono accertati alunni positivi: elementari almeno 2, medie e superiori almeno 3.

Ordinanza Regionale n. 1 del 7 gennaio 2022 e n. 2 del 9 gennaio 2022 validità dei test antigenici rapidi nella gestione dei positivi al Covid.